



## SCHEMA DI CONTRATTO

### ASSOCIAZIONE APRITICIELO

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE REALTIME PER IL PLANETARIO DIGITALE NONCHE' UN SISTEMA PER LA PRODUZIONE DI SPETTACOLI CON RELATIVI SOFTWARE DI SVILUPPO.

IMPORTO: complessivi Euro 765.000,00 I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.000,00

CIG: 2998118D3A; - C.U.P.:J28F10000180004;

Premesso che

- con determinazione n. 412 del 24.10.2010 il Responsabile della Direzione Regionale Attività produttive ha disposto in favore dell'Associazione Apriticielo la concessione di un contributo destinato alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto nuovi allestimenti multimediali;
- conseguentemente, Associazione Apriticielo con delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 27 giugno 2011 ha ritenuto opportuno procedere all'acquisizione di un nuovo sistema di proiezione realtime per il planetario digitale e per la produzione di spettacoli con relativi software di sviluppo mediante l'espletamento di una procedura ristretta accelerata ex art. 70 comma 11 D.Lgs. 163/06 s.m.i. da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ( art 83 D.Lgs. 163/06 s.m.i.) secondo i criteri che saranno individuati nel disciplinare di gara, nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010, demandando, nell'ambito delle proprie competenze, al Presidente l'assunzione di tutti gli atti inerenti l'espletamento della procedura di gara;
- che l'espletamento della procedura ristretta accelerata trova giustificazione nella circostanza che





l'attuale sistema di proiezione necessita di una repentina sostituzione presentando al momento gravi difetti di funzionamento la cui riparazione comporterebbe un'ingente esborso economico a fronte di una non duratura regolare funzionamento;

-che il Presidente ha proceduto all'approvazione del capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati, del bando e del disciplinare di gara;

- che il bando è stato pubblicato nelle forme di legge;

- che, nei termini, hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura ristretta accelerata n 4 operatori economici;

-che il Presidente ha proceduto ad invitare alla procedura n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti generali, tecnico- economici previsti dal bando di gara ;

- a seguito dell'esperimento della predetta procedura ad evidenza pubblica, con provvedimento del Presidente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la fornitura è stata affidata definitivamente a \_\_\_\_\_ corrente \_\_\_\_\_ per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ oltre I.V.A.;

- che il Fornitore assegnatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro € \_\_\_\_\_ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

#### QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA:

l'ASSOCIAZIONE APRITICIELO (Cod. Fisc.90022960018), con sede in Pino Torinese, via Osservatorio, 30, nella persona del Presidente Attilio Ferrari nato a Torino il 10 maggio 1941, domiciliato per la carica presso la suddetta sede dell' Associazione Apriticielo di seguito





denominata “Il Committente”.

E:

la \_\_\_\_\_ corrente \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, di seguito denominata l'Appaltatore.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### **ART.1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

### **ART. 2 - OGGETTO**

Il Committente affida all'Appaltatore la fornitura di un nuovo sistema di proiezione realtime per il planetario digitale nonché la fornitura di un sistema per la produzione di spettacoli con relativi software di sviluppo secondo quanto descritto nel capitolato speciale d'appalto, tenuto conto delle modifiche e/o eventuali integrazioni proposte dall'appaltatore in sede di offerta tecnica .

Il Committente si riserva, altresì, di affidare all'appaltatore , per un massimo di cinque anni, la manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura non rientrante nella garanzia di cui all'art. 8 del C.S.A. non la fornitura di spettacoli ulteriori a quelli offerti ed installati di cui all'art. 5 del C.S.A. sino ad un massimo di cinque.

### **ART. 3 – DISCIPLINA DELL'APPALTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- Bando di gara e documento complementare “Disciplinare di gara”, lettera invito nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;





- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- C.S.A.;
- Elaborati grafici e descrittivi;

a) Allegati di cui all'art. 25 del presente contratto.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) C.S.A.; (II) Elaborati grafici e descrittivi (III) bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara", lettera invito, dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica, offerta tecnica e economica; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto.

3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto d'appalto;
- b) C.S.A.;
- c) Elaborati grafici e descrittivi;
- d) Leggi, regolamenti e norme in materia

#### **ART. 4- IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo del contratto ammonta ad Euro\_\_\_\_\_oltre I.V.A. , oneri della sicurezza Euro 2.000,00, di cui:

- a) Fornitura, chiavi in mano, comprensiva di tutto il software e l'hardware ed attività correlate (quali ad esempio installazioni, set-up ecc...) necessarie per l'aggiornamento e l'attivazione del sistema di proiezione real-time per il planetario digitale e del sistema per la produzione di spettacoli con relativi software e PC di sviluppo: Euro\_\_\_\_\_oltre I.V.A. (prestazione principale);
- b) Manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura non rientrante nella garanzia di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) per un massimo di anni 5: Euro





\_\_\_\_\_ ( costo mensile Euro \_\_\_\_\_; costo annuale Euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A.  
(prestazione secondaria opzionale);

- c) Fornitura di spettacoli ulteriori a quelli offerti ed installati dal (art. 5 C.S.A.) sino ad un max di n. 5: costo unitario Euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A; costo complessivo Euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. (prestazione secondaria opzionale).

Le prestazioni di cui alle lettere b) e c) sono opzionali e pertanto potranno essere fornite dall'appaltatore solo a seguito di espresso ordine scritto da parte del Committente.

### **ART. 5 – TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura di cui alla lettera a) di cui al precedente articolo 4 dovrà essere ultimata entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto.

La consegna della fornitura o di ogni singolo componente avverrà dopo favorevole collaudo ed accettazione da parte dell'amministrazione appaltante che verrà effettuata entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla consegna del materiale oggetto di fornitura.

L'appaltatore dovrà effettuare la consegna a propria diligenza, rischio e spese nel luogo, presso la sede dell'Associazione ApritiCielo (via Osservatorio, 30 - 10025 Pino Torinese (TO) Italia entro i termini massimi indicati al comma 1 del presente articolo. Il giorno e l'ora della consegna dovranno essere opportunamente concordati, con congruo anticipo, col personale dell'Associazione sentito il D.E.C nominato dal Committente. Tutte le spese di trasporto, nonché i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsiasi natura saranno a carico, rischio e pericolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a ricoverare e custodire l'intera fornitura fino alla completa consegna di tutti i componenti nei propri locali senza alcun compenso. Durante tale periodo resteranno a carico dell'Appaltatore le spese per la custodia e l'assicurazione del materiale contro danni di qualsiasi genere, incendio e furto.





La Fornitura sarà consegnata in condizione di pronto all'impiego. Tale condizione dovrà risultare dai verbali di consegna. Con la locuzione di "pronto all'impiego" si intende che i componenti del sistema di protezione saranno completi di tutte le loro parti, in perfetta efficienza, rifiniti dal punto di vista tecnico ed estetico.

Le prestazioni di cui alle lett. b) e c) sono opzionali e pertanto potranno essere fornite dall'appaltatore solo a seguito di espresso ordine scritto da parte del Committente, per un periodo massimo di anni cinque .

**ART.6 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE NON RIENTRANTE NELLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 8 DEL C.S.A.**

Qualora il Committente intenda affidare all'appaltatore la manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura non rientrante nella garanzia di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore si impegna ad eseguire tali attività secondo metodologie e modalità esplicitate in fase di offerta.

**ART. 7– DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

Il Committente prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto, nomina, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i, un "Direttore dell'esecuzione del contratto", individuandolo nella persona \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_).

Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture e all'applicazione delle penali.

Il D.E.C. si avvarrà del supporto tecnico degli \_\_\_\_\_

**ART. 8 – PENALI**





Eventuali ritardi nella consegna della fornitura in oggetto, rispetto alla tempistica indicata all'art. 4 del presente contratto, comporteranno l'applicazione di una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo.

## **ART. 9 - PAGAMENTI**

Il Committente dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione della fornitura, procederà alla corresponsione del corrispettivo in via posticipata nel seguente modo:

- a) 30% dell'importo di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente contratto ad avvenuta consegna e verifica del materiale da installare;
- b) 30% dell'importo di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente contratto ad avvenuta installazione ;
- c) 40% dell'importo di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente contratto ad avvenuto collaudo dell'intero sistema oggetto d'appalto.
- d) Prestazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 del presente contratto saranno corrisposte a misura sulla base delle quantificazioni indicate in sede di offerta .

Il Committente provvederà al pagamento delle fatture entro novanta giorni dalla loro presentazione. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del c.c. Le coordinate bancarie dell'Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di acconto e di saldo sono le seguenti:

---

## **ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**





Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia di inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si obbliga ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto e nei subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore, del subappaltatore e dei subcontraenti dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi ( Ministeri, Autorità di vigilanza sui contratti).

#### *ART. 11 COMUNICAZIONI*

Le comunicazioni ufficiali tra il Rappresentante dell'Appaltatore e quello dell'Amministrazione dovranno avvenire tramite fax o e-mail.

Le parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni di numeri di fax o indirizzi di posta elettronica.

L'Appaltatore, in sede di stipula del contratto, dovrà fornire un elenco di referenti tecnici e operativi da poter contattare per tutta la durata del contratto.







#### *ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI*

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003s.m.i., l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

#### *ART. 13 SUBAPPALTO*

L'Impresa potrà subappaltare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i.).

Nei confronti dell'Amministrazione, l'Impresa resterà comunque l'unico responsabile dell'esecuzione degli impegni assunti con il presente contratto.

Le cessioni senza consenso comportano la risoluzione del contratto con effetto dalla relativa contestazione.

Copia del contratto di subappalto, sottoscritta dalle parti, dovrà essere portata a conoscenza dell'Amministrazione.

Quanto previsto dal presente Capitolato relativamente al personale dell'Impresa si intende applicabile anche al personale di tali società.

#### **ART. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore ha presentato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, e dai rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro per tutta la durata del presente contratto con massimali minimi, rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, pari ad Euro 750.000,00 con sottolimita per singolo prestatore, di Euro 500,000, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla suddetta polizza assicurativa resteranno





comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Qualora il Fornitore sia una società produttrice, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla predetta polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a Euro 750.000,00 dovrà presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile prodotto con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

#### **ART. 15- CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione rilasciato dal D.E.C dell'avvenuta fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

#### **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Committente.

Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;





- nel caso di ingiustificata sospensione del contratto;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi.
- reiterata ed accertata morosità nella consegna della fornitura di cui alla lett. a) dell'art. 4 del presente contratto.

Qualora trascorra inutilmente il termine fissato per la consegna di cui all'art. 4 del presente contratto, il Committente potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., fermo restando l'applicazione delle penali, ulteriori 10 giorni all'Appaltatore. Trascorso tale ulteriore termine il Committente procederà alla risoluzione del contratto affidando a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa non effettuata dall'Appaltatore.

I casi elencati nel presente articolo saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.





All'Appaltatore, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale; fatta salva la possibilità, da parte del Committente, di richiedere il risarcimento dei danni.

Si riserva altresì il potere di disporre la decadenza, la risoluzione, la sostituzione del contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nelle specifiche tecniche.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di concedere proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere fatto salvo il valore del materiale installato per il presente oggetto di fornitura, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

#### **ART. 17– RECESSO UNILATERALE**

E' facoltà delle parti recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al coordinatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione del presente





contratto, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 18 – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

#### **ART. 19- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Nel dare esecuzione alla presente fornitura, l'appaltatore è obbligato a:

- a) garantire la totale funzionalità dei componenti hardware e software con le procedure di gestione e le performance indicate nell'offerta tecnica;
- b) a mantenere parti di ricambio nel proprio magazzino per un minimo di cinque anni;
- c) a tradurre gli attuali 14 spettacoli realtime finora prodotti con il linguaggio del software Digistar III nel linguaggio del sistema proposto al fine di mantenere continuità con l'attività già consolidata.
- d) a fornire un piano dettagliato sull'addestramento, la formazione del re personale e i periodi di affiancamento;
- e) a fornire al termine dell'installazione una descrizione dettagliata del sistema realtime;





- f) a fornire al termine dell'installazione una descrizione dettagliata del sistema di produzione deputato alla creazione dei filmati realtime;
- g) a fornire al termine dell'installazione una descrizione dettagliate delle singole workstation deputate alla creazione dei contenuti multimediali;
- h) a fornire informazioni e garanzie nel caso si presenti in un prossimo futuro la necessità di espandere o upgradare ogni singola parte di tutti i sistemi correnti;
- i) fornire referenze oggettive, con un numero minimo di installazioni analoghe pari a due .

## **ART. 20– GARANZIA SUI BENI FORNITI**

L'Appaltatore deve garantire tutti i prodotti offerti ed installati da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio e da forza maggiore.

Le garanzie offerte saranno complessive per l'intera fornitura e comprenderanno materiali e manodopera, ed i relativi interventi verranno prestati nel Centro di assistenza specifico più prossimo alla sede dell'Ente assegnatario .

Tutto il materiale oggetto di fornitura sarà coperto da garanzia integrale per un periodo di almeno 24 mesi a partire dalla data di presa in carico da parte dell'Ente assegnatario.

Durante il periodo di garanzia, e comunque nei primi 24 mesi di vita operativa della fornitura oggetto d'appalto, l'appaltatore provvederà ad effettuare tutti i normali interventi di manutenzione e controllo previsti a propria cura e spese, con addebito dei soli materiali di consumo.

Qualora le garanzie per la specifica fornitura risultassero estese rispetto a quanto normalmente previsto dal Costruttore o dal suo Concessionario in Italia, dovrà essere fornita una dichiarazione dello stesso che riscontri le garanzie così come offerte.

L'Appaltatore rimane comunque il solo responsabile del contratto di fornitura.

Tutti i ricambi saranno fornibili per almeno cinque anni decorrenti dall'installazione e resi





disponibili agli Enti assegnatari o alle Ditte da questi indicate.

Per il materiale offerto dovrà esistere una rete di assistenza organizzata dal produttore o dall'importatore ufficiale in Italia, estesa sull'intero territorio nazionale.

Sarà responsabilità del fornitore trasportare, installare e testare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature e componenti. L'intera fornitura dovrà essere consegnata all'interno della Sala Server della struttura di Apriticielo, sita al piano -3 della sede di Via Osservatorio 30, 10025 Pino Torinese (TO)

Il fornitore è obbligato a garantire ed effettuare tutti gli aggiornamenti del firmware e del software di base.

Garantire future espandibilità di ogni singolo sottosistema

Fornire il Piano di Lavoro definitivo, la cui versione iniziale sarà proposta nell'offerta tecnica, successivamente dovrà essere predisposto dal fornitore e concordato con i responsabili del servizio CED, recependone le eventuali osservazioni.

## **ART. 21– COLLAUDO DELLA FORNITURA**

L'appaltatore dovrà presentare la fornitura al collaudo, nei tempi, luoghi e quantità definite in contratto.

Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza dei beni forniti alle caratteristiche contrattuali ed in particolare:

- alla normativa vigente in termine di omologazione \_\_\_\_\_
- alla offerta presentata dall'Appaltatore ed accettata dal Committente, ed alle sue eventuali varianti concordate;
- al Capitolato tecnico, per quanto non definito in offerta.





Oltre ad ogni accertamento che la Commissione riterrà utile eseguire saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:

- Esame del materiale oggetto di fornitura nel suo complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture;
- Rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;
- Esame di tutte le specifiche tecniche del materiale consegnato;
- Verifica del perfetto funzionamento sul sistema di produzione realtime degli spettacoli tradotti;
- Verifica della taratura dei proiettori, realizzata a regola d'arte, all'interno della cupola;
- Verifica della capacità di importare in tempo reale contenuti multimediali esterni (materiali di approfondimento utilizzati durante gli spettacoli) e che tale funzionalità sia il più immediata possibile (es. drag&drop);
- Verifica del corretto funzionamento di tutto il sistema.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dei materiali o dei loro sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari riparazioni o sostituzioni, l'Appaltatore si obbliga ad eseguirle a propria cura e spese nel più breve tempo possibile.

#### **ART. 22– TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore si attiene alle norme sulla sicurezza relativa alla sola installazione oggetto del contratto.







Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Inoltre l'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto.

Gli oneri della sicurezza risultanti dal D.U.V.R.I sono pari ad Euro 2.000,00.

#### **ART. 23- VARIANTI ALLA FORNITURA**

Il Committente si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni alla fornitura oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall'appalto e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

#### **ART. 24 - RISERVATEZZA**

Il Committente si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni, secondo le disposizioni di cui alla D.Lgs 196/03.

#### **ART. 25- SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese per bolli, atti e registrazioni relativi al presente contratto ed alla fornitura sono a totale carico dell'Appaltatore.

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### **ART. 26 – CONTROVERSIE ED INTERPRETAZIONE CLAUSOLE**





Per ogni controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente il Tribunale Civile di Torino.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

#### **ART. 27 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile.

#### **ART. 28 – ALLEGATI**

- a) Cauzione definitiva;
- b) Polizza RCT – RCO
- c) RC prodotto
- d) D.U.V.R.I ( Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze).

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

ASSOCIAZIONE APRITICIELO

Il PRESIDENTE

APPALTATORE



